



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2, parte introduttiva

² La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1 OETV²) non superiore a 0,2 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:

Art. 20a cpv. 2

² In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all'apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l'articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all'autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L'autorità cantonale invita l'apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia non superiore a 0,2 kW/kg.

Art. 71 cpv. 1 lett. f

¹ La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

¹ RS 741.51

² RS 741.41

- f. l'eventuale sanzione dovuta secondo la legge del 23 dicembre 2011³ sul CO₂ è stata saldata o il veicolo è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un raggruppamento di emissioni.

Inserire prima del titolo della sezione 212

Art. 72a Comunicazione di dati di importazione e costruzione

¹ Per un veicolo importato o costruito in Svizzera e rientrante nel campo di applicazione dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁴ sul CO₂ l'importatore o il costruttore deve comunicare elettronicamente all'USTRA i dati di cui all'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO₂ prima della prima messa in circolazione.

² L'USTRA può estendere ad altri generi di veicoli l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1.

Art. 72b Predisposizione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo

¹ Se è effettuata una comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72a, l'USTRA ottiene, da una banca dati centrale europea o dall'autorità estera competente, un certificato di conformità UE in formato elettronico di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858⁵, sulla base del quale e dei dati comunicatigli predispone nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) una raccolta dati elettronica del singolo veicolo (art. 30 segg. OETV⁶).

² Se il certificato di conformità europeo non può essere ottenuto in formato elettronico, l'importatore del veicolo deve fornire tale certificato all'USTRA in formato cartaceo.

³ Su richiesta dell'importatore, per veicoli rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza⁷ sul CO₂, l'USTRA può registrare i dati necessari per l'immatricolazione contenuti in un certificato di conformità UE in formato cartaceo di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 nonché i dati di importazione e, sulla loro base, predisporre nel SIAC una raccolta dati elettronica del singolo veicolo.

⁴ L'USTRA informa l'importatore o il costruttore una volta disponibile la raccolta dati elettronica del singolo veicolo.

³ RS 641.71

⁴ RS 641.711

⁵ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, p. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, p. 1.

⁶ RS 741.41

⁷ RS 641.711

Art. 75 cpv. 1 e 2

¹ Per i veicoli nuovi e completi, il rapporto di perizia può essere compilato dal costruttore o dall'importatore nei seguenti casi:

- a. per un'automobile ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV, se è disponibile un'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV), una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV) o una raccolta dati elettronici del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3;
- b. per i seguenti veicoli, se è disponibile un'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV) o una scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV):
 1. autoveicoli leggeri, escluse le automobili di cui alla lettera a,
 2. rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t,
 3. motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.

² In tutti gli altri casi il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.

Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Se per un motoveicolo immatricolato in Svizzera e avente, in base alla licenza di circolazione, un rapporto tra potenza e peso non superiore a 0,2 kW/kg deve essere rilasciata una nuova licenza di circolazione e il calcolo del rapporto tra potenza e peso secondo il nuovo diritto dà un valore superiore a 0,2 kW/kg, si può guidare il motoveicolo anche con una licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza rilasciata prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, purché il valore superiore a 0,2 kW/kg indicato nella licenza di circolazione risulti unicamente dal nuovo metodo di calcolo.

² L'autorità cantonale indica l'autorizzazione di cui al capoverso 1 nella licenza di circolazione.

II

L'allegato 12 è modificato come segue:

Cifra V, indicazioni in tabella relative a «Categoria A senza limitazione della potenza» e «Categoria A con limitazione della potenza»

Categoria A senza limitazione della potenza:	un motoveicolo senza carrozino laterale avente una potenza del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia superiore a 0,2 kW/kg e due posti a sedere;
--	--

Categoria A un motoveicolo senza carrozino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia di al massimo 0,2 kW/kg e con limitazione della potenza: due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1;

III

La presente ordinanza entra in vigore il

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,